



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 77846 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 posta in deliberazione all'udienza del 17 giugno 2019, senza concessione alle parti dei termini per il deposito di scritti conclusivi e vertente

tra

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Simone,

attore;

e

[REDACTED] e per essa **[REDACTED]**, rappresentata e difesa

[REDACTED],

convenuta;

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni delle parti: come da verbale del 1 aprile 2019

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Fabio **[REDACTED]** conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, **[REDACTED]** al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) rideterminare, con riferimento all'oggetto di causa, il legittimo saldo dei rapporti tra le parti, con partenza da saldo zero ed, in ogni caso, con epurazione da tutte le poste illegittime per effetto della previsione e/o applicazione di tassi usurari, di anatocismo, di commissioni e di



spese illegittime nella misura indicata negli accertamenti peritali di parte ovvero in quella, maggior o minore, ritenuta di giustizia all'esito del processo; 2) condannare parte convenuta alla restituzione, in favore del correntista, di tutte le somme sin qui indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda a saldo, nella misura indicata negli accertamenti peritali di parte ovvero in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito del processo, anche mediante compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto alla banca medesima, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 e seguenti c.c.; 3) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei rischi sotto la voce "stato del rapporto" quale "contestato", ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11.2.1991, n. 139 e successive modifiche ed integrazioni; 4) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni, anche ex art. 2043 c.c. e 185 c.p., nella misura che verterà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 5) condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa determinati ex DM 140/2012, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore».

Si costituiva la [REDACTED] s.p.a. la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Istruita mediante consulenza tecnica contabile disposta d'ufficio ed assunta una prima volta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di invitare il consulente tecnico a rivedere le proprie conclusioni secondo i seguenti criteri: 1) verifichi la sussistenza dell'usura originaria - da intendersi come quella eventualmente riscontrabile al momento della stipulazione del contratto di apertura del rapporto, ovvero al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della Banca - senza inserire la commissione di massimo scoperto nel calcolo del T.E.G., ma procedendo secondo i criteri indicati in Cass., sez. un., 27 febbraio 2018, n. 16303, secondo la quale, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31 dicembre 2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo



scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con "la CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati; 2) ove venga ravvisata usura originaria per effetto dell'esercizio dello *ius variandi*, indichi specificatamente in che data ciò è avvenuto e quali tassi siano stati applicati dalla banca; 3) non tenga conto della usura sopravvenuta, per come stabilito da Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675: così, il consulente non consideri usurari gli interessi che siano stati soltanto applicati (e non formalmente pattuiti eventualmente anche sulla base dell'esercizio dello *ius variandi*) nel corso del rapporto.

Eseguito anche il supplemento peritale, successivamente, all'udienza del 1 aprile 2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini per il deposito di scritti conclusivi.

Il Sig. [REDACTED] ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare che la [REDACTED] ha applicato sul conto corrente n. [REDACTED] interessi anatocistici ed usurari e illegittime commissioni di massimo scoperto ed altre spese e condannare il medesimo istituto di credito, previa rideterminazione del saldo del predetto conto corrente, alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.

Al fine della verifica delle allegazioni di parte attrice, è stata disposta apposita consulenza tecnica contabile disposta d'ufficio.

Il conto corrente n. [REDACTED] è stato acceso in data 18 febbraio 2005. Sul citato conto corrente è stato concesso in data 24 agosto 2005 un affidamento per elasticità di cassa di complessivi €. [REDACTED] valido fino a revoca; il citato affidamento è stato successivamente confermato per lo stesso importo e sempre con validità fino a revoca alle seguenti date: 08 luglio 2010, 11 febbraio 2013 e 12 agosto 2013.



Ciò posto, il consulente tecnico ha provveduto innanzitutto a verificare se la misura dei tassi pattuiti nel contratto di accensione di conto nonché nei successivi contratti di affidamento sopra richiamati, fosse o meno rispettosa delle relative soglie d'usura.

Per il contratto di accensione di conto, si è provveduto al solo confronto tra il tasso debitore pattuito e la soglia d'usura prevista per le "aperture di credito in c/c" inferiori a € 5.000, risultando zero l'affidamento pattuito ed arbitraria qualsiasi ipotesi di utilizzo che si andasse a fare. Per i contratti di affidamento, invece, si è provveduto a sviluppare il costo di un trimestre standard (91 giorni) ipotizzando l'utilizzo costante di tutto l'importo affidato per l'intera durata del trimestre ed andando ad aggregare le diverse voci di costo connesse al credito sulla base della formula indicata dalle Istruzioni della Banca d'Italia in vigore alla stipula di ciascun contratto. Fino al 31.12.2009 la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia è stata "rettificata" secondo i criteri indicati in Cass., sez. un., 27 giugno 2018, n. 16303.

Non si riscontra pertanto alcun superamento della soglia d'usura di riferimento al momento della stipula del contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. [REDACTED]. Non si riscontra pertanto alcun superamento della soglia d'usura di riferimento al momento della stipula dei contratti di fido del 24.08.2005, dell'11 febbraio 2013 e del 12 agosto 2013.

In definitiva, per il contratto di accensione del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] nonché per i successivi contratti di affidamento non si riscontra la violazione della normativa antiusura: i tassi corrispettivi risultano costantemente rispettosi delle soglie ed anche i TEG ottenuti aggregando le diverse voci di spesa incluse nei contratti di affidamento in atti risultano inferiori ai limiti di legge.

Successivamente, tuttavia, risulta che - a seguito dell'esercizio dello *ius variandi* e del mancato recesso da parte del cliente - la banca abbia applicato interessi usurari nei trimestri indicati alle pagg. 7 e 8 della perizia integrativa.

Conseguentemente, sono stati eliminati gli interessi così applicati.

Ciò posto, alla luce dei precedenti accertamenti, risulta che, alla data 27 novembre 2015, il saldo del rapporto di conto corrente n. [REDACTED]



è pari ad €. [REDACTED] a favore del correntista contro un saldo a debito risultante dal relativo estratto conto di €. [REDACTED] con un differenziale a favore del correntista pertanto pari ad €. [REDACTED]

L'importo del saldo a credito del correntista non può costituire oggetto di condanna a favore del Sig. [REDACTED], in ragione della circostanza che non risulta l'intervenuta chiusura del conto corrente medesimo.

Parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della attrice, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e successive modificazioni.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) accerta che, alla data [REDACTED] il saldo del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto dal Sig. [REDACTED] presso la banca convenuta è pari ad €. [REDACTED] a favore del correntista;*
- II) condanna la convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese della presente procedura che liquida in €. [REDACTED] per compensi ed in €. [REDACTED] per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*
- III) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.*

Roma, 19 ottobre 2019

*Il Giudice
(dott. Guido Romano)*

[Firma]

